

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore del programma Gioventù e Musica

del 25 novembre 2015

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009¹ sulla promozione della cultura (LPCu),

ordina:

Sezione 1: Obiettivi di promozione

Art. 1

Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all'attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo tenendo conto di aspetti pedagogici, sociali e culturali.

Sezione 2: Ambiti di promozione

Art. 2

Sono sostenuti:

- a. la formazione e la formazione continua dei monitori G+M;
- b. lo svolgimento di corsi e campi G+M per bambini e giovani.

Sezione 3: Formazione e formazione continua di monitori G+M

Art. 3 Obiettivi della formazione

La conclusione della formazione di monitore G+M costituisce il presupposto per condurre corsi e campi di musica secondo la presente ordinanza.

RS 442.131

¹ RS 442.1

Art. 4 Moduli di formazione

¹ La formazione di monitore G+M comprende:

- a. un modulo di formazione di base;
- b. un modulo di formazione in campo pedagogico;
- c. un modulo di formazione in campo musicale.

² L'organizzatore, i contenuti e la durata dei moduli sono definiti dall'Ufficio federale della cultura (UFC) su proposta dell'organo di esecuzione.

³ Chi è in possesso di qualifiche equivalenti può essere esentato dai moduli in campo pedagogico o musicale. L'UFC tiene un elenco di queste qualifiche.

Art. 5 Partecipazione

¹ Possono partecipare alla formazione di monitore G+M le persone che sono:

- a. maggiorenni;
- b. domiciliate in Svizzera o di nazionalità svizzera; e
- c. idonee a condurre corsi e campi.

² L'UFC stabilisce per ogni disciplina musicale il numero di esperti G+M abilitati a presentare le candidature. Su proposta dell'organo di esecuzione, decide quali organizzazioni musicali sono autorizzate a nominare esperti G+M.

³ Gli esperti G+M valutano l'idoneità dei candidati. L'UFC fissa i requisiti minimi per l'esame d'idoneità. La valutazione avviene sulla base di referenze o di un documento sonoro.

⁴ Gli esperti G+M selezionano le candidature e le presentano all'organo di esecuzione. In caso di eccesso di richieste le candidature presentate sono corredate di un ordine di priorità secondo l'idoneità tecnica.

⁵ L'UFC fissa un contingente di candidature per regione linguistica nonché un numero massimo di candidature presentate per esperto G+M.

⁶ L'organo di esecuzione decide in merito alla partecipazione dei candidati alla formazione di monitore G+M tenendo conto dei criteri di cui nel presente articolo.

Art. 6 Formazione continua

¹ I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.

² L'organizzatore, i contenuti e la durata della formazione continua sono definiti dall'UFC su proposta dell'organo di esecuzione.

Art. 7 Contributi destinati alla formazione e alla formazione continua

¹ L'UFC partecipa in linea di massima al 70 per cento dei costi di formazione e formazione continua, al massimo con un importo di 200 franchi per partecipante e per giornata di formazione.

² L'UFC può assegnare ai promotori un contributo unico per l'istituzione di corsi di formazione e di formazione continua qualora non dispongano ancora di un'offerta sufficiente.

Art. 8 Sospensione e revoca del riconoscimento

L'organo di esecuzione può sospendere o revocare il riconoscimento quale monitor G+M se:

- a. la persona interessata trasgredisce agli obblighi contenuti nella presente ordinanza;
- b. sussistono dubbi circa l'idoneità della persona interessata a svolgere il proprio incarico;
- c. la collaborazione tra la persona interessata e l'organo di esecuzione non è più possibile a causa della mancanza di fiducia reciproca;
- d. la persona interessata non ottempera all'obbligo di formazione continua.

Sezione 4: Corsi e campi G+M

Art. 9 Corsi G+M

¹ È considerato corso G+M un blocco d'insegnamento impartito a cadenza regolare nell'arco di sei mesi.

² Il blocco d'insegnamento comprende da 10 a 20 lezioni, della durata di 45 minuti ciascuna.

³ I corsi G+M si svolgono in Svizzera.

⁴ A un corso G+M devono partecipare almeno 5 bambini o giovani.

Art. 10 Campi G+M

¹ È considerato campo G+M un blocco d'insegnamento impartito nell'ambito della vita comunitaria in un campo della durata di 2 fino a 7 giorni.

² Devono essere impartite almeno 5 lezioni al giorno, della durata di 45 minuti ciascuna.

³ I campi G+M si svolgono in Svizzera. L'organo di esecuzione può autorizzare preventivamente delle eccezioni, per esempio se in Svizzera non sono disponibili alloggi adeguati.

⁴ A un campo G+M devono partecipare almeno 10 bambini o giovani.

Art. 11 Organizzatori

¹ Chi intende proporre corsi o campi G+M deve:

- a. essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico;
- b. essere costituito secondo il diritto svizzero;
- c. avere la propria sede in Svizzera.

² Le scuole di musica sostenute dai Cantoni o dai Comuni non hanno diritto a contributi dell'UFC per i corsi di musica. Le scuole possono ricevere contributi dell'UFC solo per i campi che si tengono al di fuori dell'orario scolastico.

³ I contributi dell'UFC, unitamente a quelli dei partecipanti, possono coprire al massimo i costi dei corsi e dei campi.

Art. 12 Partecipazione

¹ La partecipazione ai corsi e ai campi G+M è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera o di nazionalità svizzera.

² L'offerta di corsi e campi è destinata ai bambini e ai giovani di età compresa tra i 6 e i 20 anni. Per il limite di età fa stato la data in cui viene svolta una determinata offerta.

Art. 13 Condizioni di custodia

¹ Per lo svolgimento di un corso G+M è necessaria la presenza di almeno un monitore G+M ogni dieci bambini e giovani.

² Per lo svolgimento di un campo G+M è necessaria la presenza di almeno una persona maggiorenne ogni dieci bambini e giovani e di un monitore G+M per campo.

³ Nel caso dei cori e delle orchestre, l'UFC può stabilire su proposta dell'organo di esecuzione condizioni di custodia differenti.

Art. 14 Contributi ai corsi e ai campi G+M

¹ I contributi ai corsi e ai campi G+M sono concordati tra l'organo di esecuzione e gli organizzatori sulla base di tariffe fisse.

² Le richieste di contributo vanno presentate all'organo di esecuzione. Questo stabilisce i termini d'inoltro.

³ L'UFC può fissare un numero massimo di decisioni di contributo positive per richiedente e anno civile.

⁴ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie con riferimento ai requisiti di promozione.

Art. 15 Ordine di priorità

Se le iscrizioni degli organizzatori superano i mezzi finanziari disponibili, l'UFC procede secondo l'ordine di priorità seguente:

- a. contingenti per ognuna delle quattro regioni linguistiche della Svizzera;
- b. contingenti per l'insegnamento strumentale e vocale;
- c. contingenti per età dei partecipanti.

Sezione 5: Organo di esecuzione

Art. 16 Compiti

¹ L'organo di esecuzione adempie i compiti menzionati nella presente ordinanza.

² È incaricato in particolare della concessione dei contributi del programma G+M.

Art. 17 Nomina e contratto di prestazioni

¹ L'UFC nomina l'organo di esecuzione in considerazione della legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione.

² L'UFC conclude un contratto di prestazioni con l'organo di esecuzione.

Sezione 6: Entrata in vigore e validità

Art. 18

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

² Ha effetto fino al 31 dicembre 2020.

25 novembre 2015

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

